



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Decreto Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si proibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà seruato quanto in esso si contiene: qual si ...

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Rettore del beneficio, del quale siano li beni che hauerà condotti, possa il Conduttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà interamente sodisfatto di quanto hauerà speso.

Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti migliorameti, ò vtili, ò necessarij, e non si retreranno la sudetta terza parte ogn'anno, nõ possono di poi ridimandare al nouo Rettore quanto haueran mancato di ritenersi, ma il tutto s'imputi à lor colpa. E non volendo essi Conduttori far ritentione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna sol volta gli sia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona, & non la paghino al Rettore, altrimenti la paghino à suo danno, ne le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà à far seco sopra li miglioramenti.

Quelli che innãzi questo Decreto hanno condotto beni Ecclesiastici, e che per il patto sudetto hanno fatto, ò per l'auenire farãno migliorameti in essi beni, si rimborsino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborsandosi vadino à danno loro.

#### DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouinciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati à cause pie fatti nelli testameti da loro rogati: qual si publicherà la prima Domenica di Quaresima.

Ogni Notaro, che saperà esser stato rogato auãti questo Decreto d'alcun Testamento, ò d'altra vltima voluntà, doue sieno fatti legati à cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauerà saputo la morte di quel testatore, nõ hauerà manifestato tali legati al Reuer. Arcivescovo di Milano, ò suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione.

E nella medema pena incorrino quelli che dopo esso decreto saranno stati rogati de legati pij fatti, come di sopra è

detto, se fra il termine di tre mesi dopo che haueranno inteso che il Testatore sia morto, nõ gli haueranno denunciati ad vno delli sudetti Reuerendis. Arcivescovo, ò suo Vicario.

#### DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robe de beneficiati morti: qual si douerà publicare il primo di dopo la Domenica di Resurrectione.

CHI ardirà temerariamente pigliare, ò vsurare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiesa, ò beneficio Ecclesiastico, che esso morto in vita sua hauesse posseduto, ouero che spettino ad alcun ministro d'essa Chiesa, incorra subito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che siano a fretta ancor quelli, i quali senza fare inuasione, ò violenza alcuna, trasportano, ò conducono fuori di casa di quella persona Ecclesiastica supellettile, ò cosa alcuna, ò scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro all'heredità, siano riferite nell'indice da chi sarà deputato dal Reuerendis. Arcivescovo per tale vfficio.

#### DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si prohibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà serauato quanto in esso si contiene: qual si douerà publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopo la Domenica della Pentecoste.

GLI Vsurarij manifesti, non sieno sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commesso, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vsure che hauessero essatte, ò riceute, se prima, ò essi mentre vissero, ò loro heredi dopo la lor morte, non haueranno con effetto sodisfatto interamente à coloro, da quali le riceuerono,

ouero



à coloro, da quali le ricouerno, ouero essendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea scurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati Usurarij manifesti, gli hauerà sepolti, sapia esser incorso in pena di scomunica.

## D E C R E T O

Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi fuori della Diocesi: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

**C**olui il quale à posta anderà à confessarsi de suoi peccati ad vn confessore, anco regolare fuori della Diocesi; se quel confessore non sarà approbato per vdiere le confessioni; e dal Vescouo di quel luogo, e dal Reuerendiss. Arciuescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale confitente, come à colui che veramente non si è confessato.

E di più l'ordinario di quel Sacerdote, il quale non essendo approbato per confessore, hà vdiuto la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua diocesi per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

## D E C R E T O

Del Concilio secondo Prouinciale, è della Sinodo vndecima Diocesana, che ogu'vno si comunichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte dell'anno: si deue publicare la terza Domenica di Quaresima.

**S**i auisano tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di esser tenuto come che non habbi sodisfatto al precetto della Chiesa, ciascuno si comunichi nella sua Parochia, non solamente quelli che hora habitano ne i confini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, ò vi sia almeno stato per lo spatio di sei mesi; Eccettuando però se questi tali non

siano venuti ad habitari pochi giorni, ò pochi mesi auanti, con animo di starui per l'auenire; ouero se non mostrano licenza in scritto dal Reuerendiss. Arciuescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarsi altroue; ouero se non sono peregrini, ò forastieri, e questo nella diocesi: perche nella Città questi tali forastieri riceueranno il Sacramento dell'Eucharistia nella Chiesa Cathedralre.

Di più sotto la medesima pena s'auisano tutti, che niuno ardisca di comunicarsi fuori della Parochia in detto tempo di Pascha, ancor che gli sia stato cōcesso, e permesso dal proprio Parocho, se questa tale licenza non sarà approbata in scritto dal Reuerendissimo Arciuescouo.

Ma se vi è alcuno il quale hà in vn luogo la sua famiglia, & egli habita per forte altroue la maggior parte dell'anno, questo tale si comunichi in quella Chiesa Parochiale, doue habita la sua famiglia.

## D E C R E T O

Del secondo Concilio Prouinciale, & della Sinodo diocesana vndecima contra quelli che non si comunicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza festa di Pascha.

**A**visiamo tutti è ciascuno fedele della nostra Parochia, quali hano l'età legitima di riceuere come cōmāda la santa Madre Chiesa, la santa comunione nel tempo della Pascha, & nõ l'hanno ancorà riceuuta, che per tutta questa settimana, ò Dominica prossima che viene confessandosi prima la riceuano: altrimenti se costoro nel detto termine, ò al più sei giorni dopò l'ottaua di Pascha nõ hauerāno ciò fatto, noi n'auisaremo il Reuerendiss. Arciuescouo; accioche di subito siano publicati mētre che si dirà la Messa per interdetti dall'ingresso della Chiesa, e dalla sepultura Ecclesiastica, & i loro nomi siano affissi alle porte della Chiesa Parochiale; e questa sola monitione vi diamo auiso che basti per tre.

L D E-